

"Associazione Oftalmologica Meridionale" - STATUTO

DENOMINAZIONE E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 - L'Associazione Oftalmologia Meridionale (in seguito denominata "l'Associazione"), ha lo scopo di promuovere il progresso scientifico dell'Oftalmologia, difenderne i principi etici e deontologici.

L'Associazione finalizza la propria attività alla tutela e alla salvaguardia della salute visiva della collettività ispirandosi ai principi costituzionali sul diritto alla salute nel campo della prevenzione, della cura e della riabilitazione; all'azione di divulgazione, informazione ed aggiornamento culturale degli oculisti ed al loro costante adeguamento all'evoluzione delle metodologie cliniche e chirurgiche delle tecnologie;

allo scopo di salvaguardarne la rispondenza ai dettami del progresso scientifico e tecnologico del settore ed anche in relazione alle previsioni normative in materia di cosiddetta educazione continua del medico.

Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, l'Associazione adotta ogni iniziativa ritenuta idonea ad incrementare, qualificare e tutelare la scienza e la professione oftalmologica.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione potrà:

- a) organizzare e patrocinare convegni, conferenze, dibattiti e seminari riguardanti problematiche scientifiche di interesse per l'Oftalmologia;
- b) organizzare e patrocinare, anche a favore di singoli ricercatori, Borse di studi e protocolli di ricerca in discipline oftalmologiche presso istituzioni universitarie, di ricerca ed affini;
- c) organizzare e promuovere iniziative editoriali connesse agli scopi sociali, quali la pubblicazione di riviste, atti di convegni e seminari, risultati di studi e ricerche, e l'istituzione di biblioteche, banche dati ed affini;
- d) promuovere il collegamento, la collaborazione e l'interscambio scientifico e culturale con Enti nazionali ed esteri operanti con finalità analoghe alle proprie;
- e) organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione sociale sulla tutela preventiva della salute visiva e sulle malattie oculari ovvero partecipare alle stesse, anche attraverso corsi formativi per le vie del sistema scolastico nazionale;
- f) favorire l'informazione scientifica al fine di garantire la qualità delle prestazioni oftalmologiche.

Inoltre, allo scopo di qualificare e tutelare la figura morale e professionale dell'associato, l'Associazione potrà:

- g) intraprendere ogni iniziativa idonea a favorire il collegamento di tutti gli associati ovunque professino;
- h) creare e promuovere servizi di consulenza anche legale per gli associati.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività direttamente connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse.

Per il raggiungimento degli scopi indicati l'associazione potrà assicurare i rapporti con il Ministero della Salute, con le Regioni e con le Autorità Sanitarie in generale, nonché con gli organismi della Comunità Europea ed Internazionale deputati alla tutela della salute in generale e della salute visiva in particolare.

L'Associazione è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti, promuovendo ed aderendo ad altre organizzazioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro; essa è apolitica e apartitica.

Art.2 - Nello spirito dell'articolo 1, l'Associazione organizza almeno un Congresso annuale da effettuarsi nel periodo e nella sede determinati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II SEDE LEGALE

Art.3 - La sede legale dell'Associazione è in Bari.

Potrà, inoltre, promuovere e/o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.

TITOLO III SOCI, CATEGORIE, ISCRIZIONI, DECADENZA

Art.4 - L'Associazione è composta dai Soci Ordinari e Benemeriti in numero indeterminato.

Solo i Soci Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario Tesoriere.

I Soci Benemeriti hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega.

I Soci Ordinari hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota annuale, e di votare direttamente o per delega.

Art.5 - Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali con carattere continuativo. La qualifica di associato è intrasmissibile.

I Soci Ordinari devono essere specialisti o specializzandi in Oftalmologia. E' prevista la possibilità di iscrizione anche di cultori della materia, su parere favorevole del Consiglio Direttivo.

La domanda di iscrizione deve essere controfirmata da due soci.

L'iscrizione viene accettata a maggioranza dal Consiglio Direttivo con effetto immediato; la prima assemblea valida la ratifica a maggioranza.

Gli enti, le associazioni e le società regolarmente costituiti potranno essere ammessi come soci. Nei riguardi della associazione, gli enti, associazioni o società iscritti si intenderanno rappresentati dal loro rispettivo legale rappresentante o da persona da esso espressamente delegata.

Detto rappresentante o delegato sarà portatore, nelle votazioni assembleari di un solo voto.

Sono nominati Soci Benemeriti coloro che, anche non medici, abbiano promosso il progresso scientifico e la difesa dei principi etici e deontologici dell'Oftalmologia o si siano distinti per l'impegno profuso nelle finalità della Associazione.

Il Consiglio Direttivo propone con parere motivato all'Assemblea la nomina dei Soci Benemeriti, che l'approva a maggioranza dei presenti.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo, con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

Art.6 - L'adesione all'Associazione comporta l'osservanza del presente Statuto.

Art.7 - La qualifica di Socio Ordinario si perde per dimissioni o per decadenza in caso di mancato pagamento della quota annuale.

La qualifica di socio ordinario si perde inoltre per grave inottemperanza alle regole etiche dell'Associazione; nonché per radiazione dall'Albo professionale; nonché per attività o iniziative che in qualsiasi modo si pongano in contrasto con le finalità associative.

Il Consiglio Direttivo, previa contestazione all'interessato, il quale può esporre le proprie giustificazioni entro venti giorni dal ricevimento della stessa, può, con motivazione e a maggioranza semplice, disporre l'espulsione di un socio nei casi previsti all'art. 7, comma 1.

Il Consiglio Direttivo, nei predetti casi, può altresì disporre, in luogo del provvedimento di espulsione ed in considerazione di una minore gravità dell'inottemperanza, sempre con motivazione e nel rispetto della procedura di cui sopra, la comminazione a lui di censura in forma di ammonizione scritta.

Ove le mancanze riscontrate appaiono avere riflessi anche esterni, il Consiglio Direttivo potrà, attraverso la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, darne segnalazione all'Ordine dei medici competente per gli eventuali provvedimenti.

TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.8 - Sono organi della Associazione:

1. L'assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori Contabili.

Art.9 - L'Assemblea Ordinaria composta da entrambe le categorie dei Soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente.

Sono compiti dell'Assemblea:

- 1.eleggere alle relative i componenti del Consiglio Direttivo e nominare il Collegio dei Revisori Contabili;
- 2.ratificare le modifiche dello Statuto disposte dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.6;
1. approvare la Relazione annuale del Presidente e il bilancio consuntivo;
2. ratificare la nomina dei Soci Ordinari ed approvare la nomina dei Soci Benemeriti;
3. eleggere le Commissioni Giudicatrici dei Premi Scientifici.

Art.10 - L'Assemblea ordinaria è convocata d'ufficio dal Presidente; essa può essere convocata in qualunque tempo su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, è comunicato ai soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o a mezzo fax con un preavviso di quindici giorni.

Art.11 - L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e quant'altro eventualmente previsto nell'ordine del giorno di convocazione.

Art.12 - Sia nell'Assemblea Ordinaria che in quella Straordinaria le votazioni possono essere espresse anche per posta e con metodi informatizzati proposti dal Consiglio Direttivo. Per le elezioni alle cariche sociali e per la ratifica di espulsione di soci, il voto è a scrutinio segreto e può essere espresso anche per posta e/o posta elettronica secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria sono valide in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei Soci anche per delega. In seconda convocazione, almeno dopo 24 ore, se è presente un numero minimo pari al cinque per cento di Soci, comprese le deleghe. In assenza del numero minimo il Consiglio Direttivo delibera in regime di esercizio provvisorio fino alla convocazione di una nuova assemblea.

Sono ammesse deleghe da parte dei Soci Ordinari e Benemeriti, in numero non superiore a tre per ciascun Socio presente.

Le deleghe non sono ammesse per le elezioni e per i provvedimenti di espulsione di Soci.

Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per i quali è richiesto voto favorevole di almeno tre quarti dei soci (ai sensi dell'art. 21 c.c. terzo comma).

Le deliberazioni di modificazione statutaria richiedono il voto di almeno un quarto dei soci validamente iscritti ed il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art.13 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi.

Il Presidente è eletto a maggioranza dal consiglio direttivo

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee Ordinarie e Straordinarie. E' garante della esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente Vicario e in difetto dall'altro Vice-Presidente o, in mancanza dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Verificatesi le condizioni, il Vice-Presidente Vicario sostituisce il Presidente fino alla scadenza del mandato presidenziale.

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, conferisce mandato a stare in giudizio nelle liti attive e passive.

Art.14 - Il Presidente, non appena eletto, si impegna ad autosospendersi da eventuali incarichi che possano creare conflitto con l'associazione

Art.15 - Il Consiglio Direttivo è composto da dieci Consiglieri e da un segretario tesoriere che durano in carica quattro anni.

I membri del Consiglio Direttivo e il Segretario Tesoriere sono eletti dall'Assemblea e sono rieleggibili.

Nelle elezioni, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di iscrizione all'Associazione.

Essi decadono qualora siano assenti per tre volte consecutive, eccezione fatta per gravi motivi di salute o per adempimento autorizzato dal Consiglio Direttivo di mandati istituzionali.

Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un numero pari alla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo si procede ad elezioni suppletive.

I membri così nominati scadono insieme a quelli rimasti in carica. Nel caso di singola sostituzione il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione stessa.

Art.16 - Dopo la sua elezione il Consiglio Direttivo si riunisce per procedere all'elezione fra i suoi componenti del Presidente di due Vice-Presidenti di cui uno Vicario.

Tutte le cariche non sono retribuite.

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Tesoriere, i Consiglieri ed in genere tutti i Soci che sostengono spese per specifico incarico della "Associazione" e nell'interesse di essa, hanno diritto al rimborso spese di viaggio e di pernottamento, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo definisce, nell'ambito delle finalità statutarie, le linee generali dell'attività associativa per il tempo del suo mandato, garantisce la conduzione unitaria ed in forma collegiale dell'Associazione, delibera su tutte le questioni inerenti l'organizzazione, l'amministrazione e l'attività dell'Associazione; delibera i bilanci da sottoporre ogni anno all'approvazione dell'Assemblea; assegna i temi delle relazioni congressuali, conferisce incarichi di ricerca, di didattica, borse di studio e premi scientifici, identifica e promuove lo sviluppo di linee guida.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive e passive che l'associazione, in quanto ente esponenziale rappresentativo di interessi diffusi, intende assumere sia a tutela dei propri diritti ed interessi patrimoniali; sia, in quanto ente rappresentativo degli interessi degli associati o di gruppi di essi quando non contrastanti con gli interessi della loro generalità; sia a tutela, sempre in quanto ente rappresentativo di interessi diffusi, dei diritti e degli interessi della collettività alla salvaguardia della salute visiva; nonché la costituzione in giudizio, con interventi adesivi o ad opponendum, a sostegno dei predetti diritti ed interessi, conferendo mandato al Presidente di nominare il difensore.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. I membri del Consiglio Direttivo possono partecipare alla stesura delle relazioni ufficiali e delle monografie dell'Associazione su mandato del Consiglio Direttivo votato all'unanimità.

Art.17 - L'esercizio sociale ha la durata di dodici mesi consecutivi, inizia con l'1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

La previsione di cui al precedente comma avrà efficacia con l'1 gennaio 2006. In via transitoria verrà redatto ed approvato dall'Assemblea dei soci un bilancio di esercizio relativo al secondo semestre dell'anno 2005 entro il 30 aprile 2006.

Il bilancio deve essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori, con la Relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla redazione del Bilancio di Esercizio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione.

L'Assemblea delibera in merito agli avanzi di gestione al fine di destinarli alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli avanzi di gestione e le riserve di patrimonio netto potranno essere utilizzate per la copertura delle perdite d'esercizio.

E' assolutamente vietata la distribuzione di avanzi di gestione e delle riserve ai soci durante la vita sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni ed associazioni con finalità analoghe ovvero ad enti di pubblica utilità a norma di legge.

E' escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati.

Art.18 - Il Segretario Tesoriere cura la corrispondenza d'ufficio e la raccolta degli Atti e Documenti, redige e conserva i verbali delle sedute ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Lo stesso cura altresì la gestione finanziaria della Associazione. Il Segretario Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo, può avvalersi di consulenti nei settori finanziario, legale, fiscale e organizzativo per questioni specifiche.

Art.19 - Il Collegio dei Revisori contabili è composto dal Presidente, e da due Revisori effettivi e due supplenti. Viene nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

I Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito con D.M. del 12/4/1995 presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

TITOLO V BENI PATRIMONIALI E PROVENTI FINANZIARI

Art.20 - L'Associazione ha un fondo di dotazione di 5.000 (Cinquemila) Euro.

Il patrimonio dell'Associazione può essere incrementato da contributi o lasciti di soci o di terzi.

Art.21 - I beni dell'Associazione debbono essere trascritti in speciale inventario. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti e da donazioni sono comunque destinate ad incrementare il patrimonio su conti ad interesse ed eventualmente vanno convertite in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equipollenti.

Spetta al Segretario Tesoriere provvedere alla gestione di detti fondi, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e servendosi di eventuale consulenza di esperti, banche o associazione professionali.

Art.22 - Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Associazione devono essere depositate ad interesse presso primari Istituti di Credito.

Art. 23 - Per quanto non previsto nel presente statuto si dovrà far riferimento alle leggi vigenti.